Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1983, n. **637**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, *nel capoverso, le parole*: « 31 dicembre 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 giugno 1984 »;

al comma 2, *nel capoverso, le parole*: « 31 dicembre 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 giugno 1984 ».

Dopo l'articolo 1, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 1-*bis*. — 1. Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

2. I termini stabiliti dalle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto della Campania e della Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi di interesse collettivo, sono prorogati al 31 dicembre 1984 ».

L'articolo 2 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 2. — All'articolo 5-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:

" Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le cooperative a proprietà indivisa, l'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del 4,5 per cento all'anno, altre al rimborso del capitale.

Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.

Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, può essere corrisposto dal CER in rate se nestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci miliardi e comunque purché tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983" ».

All'articolo 3, *nel comma* 3, *la cifra*: « 18.212.014.600 » *è sostituita dalla seguente*: « 18.212.009.600 ».

L'articolo 4 *è soppresso.*

Dopo l'articolo 4 *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 4-*bis*. — Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata avviati sulla base dei limiti d'impegno definiti dalle leggi di finanziamento e dalle leggi di bilancio, il CER è autorizzato a trasferire alle regioni, nei limiti delle quote spettanti ad ogni singola regione, le relative disponibilità di contributi non ancora utilizzate e giacenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, anche in eccedenza dei limiti annuali di erogabilità.

Art. 4-*ter*. — L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

" L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile. Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di due anni decorre da tale data" ».

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 318.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1983

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — MARTINAZZOLI — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 16 novembre* 1983.

LEGGE 11 novembre 1983, n. **638**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « entro termini unificati » *sono aggiunte le seguenti*: « in ogni caso non oltre il 25 del mese »;

al comma 2, dopo le parole: « sono versate distintamente » *sono aggiunte le seguenti*: « alle amministrazioni di competenza ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « anticipate o denunciate » *sono sostituite dalle seguenti*: « anticipate e denunciate » *e le parole*: « Il relativo versamento, prima del promovimento dell'azione penale, estingue il reato » *sono sostituite dalle seguenti*: « Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso, e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato »;

ai commi 5, 6, 7, 8, 10, 17 e 18, le parole: « 31 ottobre 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 novembre 1983 »;

al comma 6, la parola: « sei » *è sostituita dalla seguente*: « nove »; *le parole*: « 31 marzo 1984 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 giugno 1984 »;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.

6-*ter*. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale in forza »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria è differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione »;

al comma 12, le parole: « 30 aprile 1984 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 luglio 1984 »;

al comma 13, le parole: « Le gestioni previdenziali ed assistenziali » *sono sostituite dalle seguenti*: « Gli enti previdenziali e assistenziali impositori »;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purché la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa »;

al comma 19, dopo le parole: « all'Istituto nazionale della previdenza sociale » *sono aggiunte le seguenti*: « ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

al comma 20, le parole: « 30 giugno 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 dicembre 1983 ».

All'articolo 3:

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attività di coordinamento effettuata »;

il comma 7 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « Per gli anni 1983 e 1984 i contributi base e di adeguamento » *sono sostituite dalle seguenti*: « Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento e per l'anno 1984 i contributi di adeguamento »;

al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'anno 1983 »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si riferiscono »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, è elevato a L. 960.000 a partire dal 1° gennaio 1984 »;

al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validità prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982 »;

dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, l'efficacia dei licenziamenti è sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima »;

dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

« 17-*bis*. L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna ».

All'articolo 5:

al comma 6, le parole: « con contratto » *sono soppresse;*

al comma 9, le parole: « dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia » *sono sostituite dalle seguenti*: « dei lavoratori »;

al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

« 12-*bis*. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

« Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo la parola: « minatori » *sono aggiunte le seguenti*: « e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio »; *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda »;

al comma 5, dopo le parole: « Le pensioni non integrate al trattamento minimo » *sono aggiunte le seguenti*: « di cui al presente articolo »;

al comma 6, le parole: « di cui al comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui ai commi precedenti » *e dopo le parole*: « in vigore alla data di decorrenza » *sono aggiunte le seguenti*: « della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, »;

al comma 7, dopo le parole: « fino al » *è aggiunta la seguente*: « suo »;

al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, né l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. E', tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 9, dopo la parola: « pensioni » *sono aggiunte le seguenti*: « di cui al comma precedente »;

al comma 10, le parole: « commi precedenti » *sono sostituite dalle seguenti*: « commi 8 e 9 »;

dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-*bis*. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:

1979	1,2038
1980	1,1346
1981	1,3003
1982	1,2731
1983	1,2126.

10-*ter*. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni »;

dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

« 11-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari.

11-*ter*. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato.

11-*quater*. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11-*quinquies*. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: « successivo al 1982 » *sono sostituite dalle seguenti*: « successivo al 1983 »; *nel secondo periodo, le parole*: « Il limite minimo » *sono sostituite dalle seguenti*: « A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo » *e le parole*: « dell'anno considerato » *sono sostituite dalle seguenti*: « di ciascun anno »;

al comma 3, le parole: « successivi al 31 dicembre 1982 » *sono sostituite dalle seguenti*: « successivi al 31 dicembre 1983 » *e dopo le parole*: « non pensionistiche » *sono aggiunte le seguenti*: « , per le quali è previsto un requisito contributive »;

al comma 6, le parole: « A decorrere dal 1° ottobre 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « A decorrere dal 1° gennaio 1984 »;

al comma 7, le parole: « A decorrere dal 1° ottobre 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « A decorrere dal 1° gennaio 1984 »;

al comma 8, dopo le parole: « lavoratori autonomi » *sono aggiunte le seguenti*: « , fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in materia di contribuzione base, »;

al comma 9, le parole: « e della determinazione » *sono sostituite dalle seguenti*: « e dell'anzianità contributiva per la determinazione » *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione »;

al comma 11, le parole: « successivi al 31 dicembre 1982 » *sono sostituite dalle seguenti*: « successivi al 31 dicembre 1983 »;

al comma 12, le parole: « 156 o 104 giornate per anno sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi »;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

« 12-*bis*. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno »;

al comma 13, ultimo rigo, la parola: « obbligatori » *è sostituita dalle seguenti*: « effettivi e figurativi ».

All'articolo 8:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini del-

l'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare della azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti »;

al terzo capoverso, le parole: « del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti*: « del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, »;

dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente:

« I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1° gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente »;

è aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato ».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: « i soggetti stessi » *sono aggiunte le seguenti*: « che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento »;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La visita è disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all'avviamento, salvo successivo accertamento »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per cause di lavoro o di servizio con un grado di invalidità non inferiore al 60 per cento sono considerati, ai fini della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*bis*. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 8 non si applicano ai lavoratori, dipendenti o autonomi, e ai pensionati residenti all'estero ».

All'articolo 10:

al comma 6, dopo le parole: « Servizio sanitario nazionale » *sono aggiunte le seguenti*: « , a seguito del loro inserimento nel prontuario, »;

il comma 8 è soppresso;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22 dicembre 1975, n. 685.

9-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione e per le prestazioni sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile con accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1ª alla 5ª della tabella *A* allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono altresì esentati gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e protesiche connesse alla invalidità che saranno determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica) previste dal piano sanitario nazionale »;

al comma 9, la parola: « farmaceutiche » *è soppressa*.

All'articolo 12:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 »;

al comma 14, le parole: « Comitato interministeriale dei prezzi » *sono sostituite dalla seguente*: « CIP »; *dopo le parole*: « Comitato interministeriale per la programmazione economica » *è aggiunta la seguente*: « (CIPE) »; *le parole*: « dallo stesso comitato » *sono sostituite dalle seguenti*: « dal CIP ».

All'articolo 13:

al comma 3, sono soppresse le parole: « connesse a stati patologici in atto »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi »;

al comma 7, le parole: « Restano ferme » *sono sostituite dalle seguenti*: « Restano in vigore dal 1° gennaio 1983 ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « titolari di pensione » *sono aggiunte le seguenti*: « nei limiti previsti dal comma 2-*bis* »;

al comma 2, sono soppresse le parole: « anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall'attività professionale e dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni ».

All'articolo 16:

il terzo capoverso è soppresso;

è aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "gli atti di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di cui al primo comma" ».

All'articolo 17:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « Il collegio cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 18:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unità sanitaria locale determina per la competenza il totale degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle esigenze previste in entrata, nonché di quelle in uscita relative alle sole attività necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre successivo, definisce il presunto risultato di amministrazione di competenza dell'esercizio 1983 »;

al comma 2, la parola: « predetti » *è sostituita dalla seguente*: « pregressi ».

All'articolo 19:

al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: « Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e le unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre »;

al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: « La gestione in dodicesimi non può comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell'esercizio di riferimento ».

All'articolo 20, al secondo capoverso, le parole: « con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato » *sono sostituite dalle altre*: « con legge dello Stato ».

All'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa" ».

All'articolo 23, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse ».

All'articolo 25:

al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , alla voce "Amministrazioni diverse - Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti" »; *il secondo periodo è soppresso;*

al comma 13, le parole: « rispettivamente differiti al 24 settembre e al 25 ottobre 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « rispettivamente differiti al 20 novembre e al 20 dicembre 1983 »;

al comma 14, le parole: « sono differiti al 15 settembre 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « sono differiti al 10 novembre 1983 »;

al comma 15, le parole: « entro il 15 settembre 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « entro il 10 novembre 1983 »; *le parole*: « sono differiti di quarantacinque giorni » *sono sostituite dalle seguenti*: « sono differiti di novanta giorni »;

dopo il comma 17, è inserito il seguente:

« 17-*bis*. Ai conferimenti di aziende agricole in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30 giugno 1988, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni »;

il comma 18, le parole: « 31 dicembre 1983 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 giugno 1984 »;

il comma 19 è sostituito dal seguente:

« All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1984 »;

dopo il comma 19, è aggiunto il seguente:

« 19-*bis*. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, è prorogato al 31 dicembre 1985 ».

L'articolo 26 è soppresso.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, numeri 1 e 2, degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio 1983, n. 317, nonché quelli instaurati anteriormente al 20 agosto 1983 per l'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici magistrali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1983

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — DEGAN — LONGO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 18 *novembre* 1983.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983 n. **639**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inclusi i seguenti insegnamenti:

patologia dell'età prenatale e perinatale;
gastroenterologia pediatrica;
neurologia pediatrica;
ematologia pediatrica;
cancerogenesi chimica;
immunopatologia;
fisiopatologia e terapia del dolore;
radiobiologia nucleare;
cardiologia pediatrica;
igiene degli alimenti;
semeiotica neurologica;
immunoematologia forense;
psicopatologia forense;
oftalmologia pediatrica;
radioprotezione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1983
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 120

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Norme esecutive e regolamentari riguardanti le modalità di versamento del sovrapprezzo alla Cassa conguaglio per i gas di petrolio liquefatto.

IL COMITATO DI GESTIONE
DELLA CASSA CONGUAGLIO G.P.L.

Visto il provvedimento C.I.P. n. 44/1977 del 28 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 novembre 1977 e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di rendere le operazioni contabili compatibili con il sistema di meccanizzazione adottato, si rende necessario modificare, con effetto dal 1° gennaio 1984, le modalità di versamento del sovrapprezzo;

Delibera:

Art. 1.

Sono soggetti al pagamento del sovrapprezzo, istituito con l'art. 3 del provvedimento C.I.P. n. 44/1977, i quantitativi di G.P.L. considerati tali agli effetti fiscali comunque prodotti o d'importazione, estratti o nazionalizzati per il consumo interno.

Non sono considerati immessi al consumo interno i gas di petrolio liquefatto destinati a subire una lavorazione presso le raffinerie o presso gli stabilimenti petrolchimici.

Art. 2.

I titolari degli impianti di produzione e dei depositi doganali o assimilati ai doganali, devono versare le somme dovute per tutti i quantitativi di G.P.L. estratti per l'immissione in consumo nel mese, entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

Il versamento deve essere effettuato nell'apposito conto corrente bancario che sarà indicato dalla Cassa e deve riguardare le partite di G.P.L. estratte per l'immissione in consumo nel mese e distinte per ufficio finanziario, tramite il quale sono state effettuate le relative operazioni di estrazione.

Per ogni versamento il soggetto obbligato deve compilare apposita dichiarazione in triplice esemplare che deve contenere gli elementi richiesti dalla Cassa conguaglio, gli estremi del versamento e l'attestazione di convalida rilasciata dal competente ufficio finanziario, che provvederà alla spedizione del primo esemplare, con allegato l'originale della ricevuta di versamento, alla Cassa conguaglio G.P.L., via del Tritone, 169 00187 Roma, trattenendone il secondo agli atti unitamente alla fotocopia della ricevuta stessa. Il terzo esemplare sarà conservato dall'operatore.

Dalla ricevuta della banca devono risultare:

a) il periodo al quale il versamento è riferito;

b) i chilogrammi di G.P.L. immessi al consumo;

c) la data della valuta per il beneficiario (non oltre il 16 del mese);

d) codice dell'impianto di produzione.

Art. 3.

Gli importatori provvedono al pagamento del sovrapprezzo per ogni partita importata mediante versamento nel conto corrente bancario di cui al precedente art. 2, secondo comma.

Il versamento deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione di importazione definitiva, alla quale deve essere allegata copia della ricevuta di versamento.

Dalla ricevuta della banca devono risultare:

a) la quantità importata immessa al consumo;

b) la data per la valuta al beneficiario (non oltre il giorno successivo al versamento);

c) la dogana ed il codice della stessa.

Per i quantitativi di G.P.L. importati e nazionalizzati le dogane, mensilmente, comunicano alla Cassa conguaglio G.P.L.:

a) il numero e la data relativi alla registrazione di ciascuna bolletta d'importazione definitiva;

b) la quantità importata espressa in chilogrammi;

c) le generalità dell'importatore;

d) la destinazione d'uso (combustione, autotrazione, ecc.).

Art. 4.

Le disposizioni della presente delibera hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente provvedimento.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il presidente: DI ZENZO

(6137)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1983, registro n. 35 Difesa, foglio n. 21, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Sartori Luigi, nato il 28 gennaio 1919 a Firenze. — Comandante di formazione partigiana di elette virtù e di elevatissimi sentimenti patriottici, per la sua profonda preparazione tecnica e la perfetta conoscenza delle armi, anche straniere, veniva più volte prescelto per rischiosi incarichi speciali che portava sempre brillantemente a compimento distinguendosi per sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio. Il 24 gennaio 1945, spintosi con una imbarcazione a remi nelle immediate vicinanze dell'isola di Saccafisola entro un munitissimo campo di demagnetizzazione nemico, per individuarne e determinarne i complessi e segreti procedimenti operativi, nonostante il rabbioso fuoco avversario — pur con la barca crivellata di colpi — con eccezionale sangue freddo riusciva a portare a termine la difficile e quasi disperata missione, permettendo così ai comandi alleati di predisporre adeguate contromisure atte a risparmiare molte vite umane e materiale prezioso. Nobilissimo esempio di purezza di ideali, di sublime ardimento e di assoluta dedizione alla Patria. — Venezia, 24 gennaio 1945.

(6114)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Lazio

Con il decreto ministeriale emanato nella nota di seguito riportata, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 26 *ottobre* 1983, *n.* 2447

REGIONE LAZIO

Rieti: nubifragio e grandine del 29 agosto 1983 in varie località del territorio dei comuni di Cottanello, Configni, Vacone, Torri Sabina, Montebuono e Magliano Sabina.

Viterbo: nubifragio e grandine del 29 agosto 1983 in varie località del territorio dei comuni di Montefiascone, Orte, Canepina, Vignanello, Vasanello, Vallerano, Sutri, Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Marta, Bomarzo, Bassano in Teverina, Faleria, Calcata, Gallese, Corchiano e Viterbo.

La regione Lazio, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(6112)

MINISTERO DEL TESORO

Fusione mediante incorporazione del Monte di credito su pegno di Como di seconda categoria nel Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 è stata stabilita la data in cui deve avere attuazione la fusione mediante incorporazione del Monte di credito su pegno di Como di seconda categoria nel Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano disposta con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1983, n. 349.

(6140)

Modificazioni agli statuti dell'Istituto di credito fondiario della Liguria e della sezione opere pubbliche

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 sono stati modificati gli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e 31 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria e l'art. 4 dello statuto della coesistente sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, con sede in Genova.

(6141)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Buonabitacolo.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Buonabitacolo (Salerno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 27.369.864 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 28.993.500 iscritto a ruolo a nome della IPIM S.a.s. di Morena Giovanni.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6044)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Colobraro.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Colobraro (Matera), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 149.600.000, relativo al carico iscritto a ruolo a nome delle ditte Cirigliano Antonio, Cirigliano Costantino, Cirigliano Giuseppe e Mauro Livio Severino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Matera darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6045)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di presidi sanitari nello stabilimento dell'impresa Agrozoofarma S.r.l., in Mortegliano.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1983 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione di presidi sanitari nello stabilimento ubicato in Mortegliano (Udine) dell'impresa Agrozoofarma S.r.l., in Mortegliano (Udine), via Lavariano, 15, disposta con decreti ministeriali 11 settembre 1981 e 30 marzo 1983, per difetto del requisito dell'assistenza e controllo da parte del responsabile della produzione, previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255. La regione Friuli-Venezia Giulia è incaricata dell'esecuzione del decreto che sarà notificato, in via amministrativa, alla impresa interessata.

(6083)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione definitiva all'uso di contenitori di cartone politenato e di contenitori a base di cloruro di polivinile per il confezionamento dell'acqua minerale « Fabia » di Acquasparta.

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 ottobre 1983, n. 665, la S.p.a. dell'acqua minerale di Sangemini, in Roma, è stata autorizzata in via definitiva all'uso di contenitori di cartone politenato della Tetrabrik-Tetrapak e di contenitori a base di cloruro di polivinile di tipo Benvic Peb 615 e Dorlyl FC 33 per il confezionamento dell'acqua minerale naturale denominata « Fabia », originariamente autorizzati rispettivamente con decreto ministeriale 19 agosto 1974, n. 1496 e con decreto del presidente della giunta regionale 23 marzo 1982, n. 174.

(6161)

PREFETTURA DI TRIESTE

Avviso di rettifica all'estratto di decreto prefettizio concernente ripristino di cognome nella forma originaria. (Estratto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 286 del 18 ottobre 1983).

L'estratto del decreto prefettizio 19 settembre 1983, numero 1/13/2/1347, citato in epigrafe, deve intendersi così corretto:

« Con decreto prefettizio 19 settembre 1983, n. 1/13/2/1347, il decreto prefettizio 3 maggio 1933, n. 11419/498, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Žerjal, nato a S. Dorligo della Valle il 16 aprile 1981, venne ridotto nella forma italiana di "Zeriali", a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Antonia Zulian e al figlio Albino Giuseppe, nel quale è stato omesso il figlio Mario, nato a S. Dorligo della Valle il 30 ottobre 1932, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 21 luglio 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Franco Zeriali di Mario, nato a Trieste il 21 gennaio 1957, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di "Žerjal".

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato ».

(6143)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia vascolare (per le esigenze della cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di chirurgia vascolare (cattedra prof. Fiorani), facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

servizi generali posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i servizi generali della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali, piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, Università degli studi «La Sapienza» di Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(6144)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario, presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 88, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 dicembre 1983, ore 10;

seconda prova scritta: 7 dicembre 1983, ore 10.

(6122)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino).

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona (indetti dalla libera Università di Urbino con decreto rettorale n. 743/83) facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1983 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di economia e commercio, piazza Stracca, 60100 Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 dicembre 1983, ore 10;

seconda prova scritta: 7 dicembre 1983, ore 9.

(6164)

Avvisi relativi all'approvazione degli atti di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico coadiutore presso gli osservatori astronomici di Capodimonte-Napoli, Roma e Pino Torinese.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46 del 5-12 novembre 1981, parte II atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 82, foglio n. 244, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, e nessuno dei candidati è dichiarato vincitore.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46 del 5-12 novembre 1981, parte II atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1981, registro n. 86, foglio n. 285, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, e nessuno dei candidati è dichiarato vincitore.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46 del 5-12 novembre 1981, parte II atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1981, registro n. 81, foglio n. 228, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 207, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(Da 6126 a 6128)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1983, n. **40**.

Interventi della regione Lazio per la realizzazione di un servizio di mensa sociale nel comune di Roma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma della assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, la Regione, al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone che versano in particolari condizioni di disagio economico, soprattutto presenti nelle grandi aree metropolitane anche per il fenomeno dell'immigrazione, favorisce la realizzazione di un servizio di mensa per i non abbienti mediante la concessione di contributi al comune di Roma finalizzati alla stipulazione di apposite convenzioni tra il comune stesso ed enti, anche religiosi, dotati dei requisiti strumentali e funzionali necessari per organizzare il servizio stesso secondo quanto stabilito dal successivo art. 2.

Nella fase di prima attuazione della presente legge l'importo del contributo di cui al precedente comma non può superare la misura di L. 5.000 per ogni pasto. Detta misura viene aggiornata annualmente con deliberazione della giunta regionale sulla base degli indici ISTAT (Istituto centrale di statistica) di variazione del costo della vita.

Art. 2.

Il servizio di mensa, previsto dal precedente art. 1 deve essere organizzato in modo da garantire un minimo di 1.000 pasti giornalieri completi e gratuiti.

Il servizio di mensa è aperto ai portatori di appositi buoni distribuiti dagli enti gestori tramite le circoscrizioni del comune di Roma territorialmente competenti con le modalità fissate nella convenzione di cui al successivo art. 3, previo accertamento da parte delle circoscrizioni stesse delle condizioni di effettiva indigenza dei beneficiari.

Art. 3.

Gli enti interessati all'organizzazione ed alla gestione del servizio di mensa di cui ai precedenti articoli devono presentare apposita istanza al comune di Roma entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il primo anno di attuazione della legge stessa ed entro e non oltre il 30 novembre per gli anni successivi.

L'istanza deve essere corredata della documentazione atta a comprovare la presenza dei requisiti per l'organizzazione e la gestione del servizio di mensa nonché del programma annuale di attività e del preventivo di spesa.

Il comune di Roma, valutate le istanze pervenute nei termini indicati al precedente primo comma, stipula con gli enti ritenuti idonei apposita convenzione annuale per disciplinare, in conformità a quanto stabilito nella presente legge, le modalità organizzative e di gestione del servizio di mensa, previa deliberazione della giunta regionale con la quale viene disposta per il relativo anno la concessione in favore del comune stesso dei contributi di cui al precedente art. 1.

La deliberazione prevista dal comma precedente è emanata dietro motivata richiesta del comune di Roma, contenente anche l'indicazione della spesa complessiva presunta derivante dalla stipulazione della suddetta convenzione, e non può superare i limiti dello stanziamento del bilancio regionale di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Il comune di Roma provvede ad erogare all'ente gestore del servizio di mensa i contributi concessi dalla Regione attraverso anticipazioni trimestrali, sulla base dei preventivi presentati dall'ente stesso.

Gli eventuali conguagli sono effettuati al termine della gestione annuale del servizio di mensa sulla base di appositi rendiconti che devono essere presentati al comune di Roma dall'ente gestore entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Art. 5.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune di Roma trasmette al presidente della giunta regionale una relazione consuntiva delle spese complessivamente sostenute nell'anno precedente per la gestione del servizio di mensa.

La Regione provvede all'eventuale recupero di somme non utilizzate anche mediante compensazione in sede di concessione dei contributi per l'anno successivo a norma del precedente art. 3.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi in termini di competenza e di cassa al cap. 14201 che viene istituito nel bilancio regionale dello stesso anno 1983 con la conseguente denominazione: « Contributi al comune di Roma per la realizzazione di un servizio di mensa sociale ».

Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto al cap. 25831 e, in termini di cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 29021 del bilancio regionale 1983.

Per gli anni 1984 e successivi è autorizzata per le stesse finalità la spesa annua di lire 1.800 milioni, alla cui copertura provvederà la legge di approvazione del bilancio dei relativi anni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 giugno 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 giugno 1983.

(5890)

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. **41**.

Interventi straordinari regionali nel comune di Castel Gandolfo in materia di opere pubbliche e servizi igienici in occasione dell'Anno Santo 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 9 luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, considerato che per l'Anno Santo 1983 è previsto a Castel Gandolfo un notevole afflusso di pellegrini, promuove la realizzazione di interventi straordinari al fine di eliminare alcune carenze emergenti nelle infrastrutture igieniche e varie e nel servizio di nettezza urbana del detto comune.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede al comune di Castel Gandolfo contributi in conto capitale nella misura del 100 per cento sulle spese necessarie a realizzare:

la sistemazione ed il completamento della pubblica illuminazione nel centro storico . . . L. 180.000.000

la costruzione di gabinetti pubblici e della relativa fognatura dinamica . . . . » 70.000.000

la sistemazione e la ristrutturazione dei parcheggi situati nelle località « Pagnanelli » e « Fontanile » . . . . » 150.000.000

L'erogazione al comune dei detti contributi viene effettuata nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione della giunta regionale di impegno della spesa; la restante somma è erogata secondo le modalità stabilite nel secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Per quanto riguarda la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle suddette opere si applicano le disposizioni dell'art. 7, del primo, secondo, quarto e quinto comma dell'art. 8 e degli articoli 11 e 12, della citata legge regionale 28 giugno 1980, n. 88.

Art. 3.

La Regione è altresì autorizzata a concedere al comune di Castel Gandolfo un contributo di lire 370 milioni in conto capitale pari al 100 per cento della spesa necessaria per l'acquisto di due automezzi per il trasporto dei rifiuti solidi urbani, di una autospazzatrice meccanica e di cento cassonetti per il deposito dei rifiuti anzidetti.

Art. 4.

Le opere e le forniture di cui agli articoli 2 e 4 devono essere aggiudicate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ultimate entro sessanta giorni dall'appalto.

In caso di inosservanza il presidente della giunta regionale con proprio provvedimento può dichiarare la decadenza del beneficio con conseguente disimpegno della spesa e recupero dei fondi attribuiti.

Art. 5.

Per le finalità di cui alla presente legge è prevista la spesa di lire 770 milioni per l'anno 1983.

L'onere indicato al precedente comma viene iscritto nei seguenti capitoli di spesa che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale con la denominazione a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. 10209. — Contributi in capitale al comune di Castel Gandolfo per opere igieniche e per il miglioramento dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani in occasione dell'Anno Santo straordinario 1983 - L. 440.000.000;

Cap. 11209. — Contributi in conto capitale al comune di Castel Gandolfo per il miglioramento dei servizi pubblici, in occasione dell'Anno Santo straordinario 1983 - L. 330.000.000.

Alla copertura finanziaria del suddetto onere di lire 770 milioni si provvede mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento di competenza del cap. 25802 (fondo globale), previa utilizzazione di quota parte della partita contabile di cui alla lettera *i*) indicata nell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 1983.

Ai fini della copertura, in termini di cassa, si provvede mediante riduzione di lire 770 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 29021 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1983.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 giugno 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 giugno 1983.

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 42.

Variazione di bilancio 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *luglio* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 43.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 17 luglio 1982, n. 27, concernente: « Composizione e funzionamento della commissione di disciplina delle unità sanitarie locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 luglio 1982, n. 27, è così sostituito:

« Le designazioni dei membri titolari e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 giugno 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 giugno 1983.

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 44.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, avente per oggetto: « Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, è così modificato:

1) al primo comma dopo la lettera *b*) è aggiunta la lettera *c*):

« *c*) i cittadini residenti nel Lazio mutilati ed invalidi di guerra, titolari di pensione di guerra. »;

2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

« Gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera *c*) dovranno essere muniti di apposita tessera rilasciata dall'A.CO.TRA.L. (azienda consortile trasporti laziali) dietro presentazione dei documenti attestanti la concessione della pensione di guerra. La tessera rilasciata al mutilato od invalido di guerra con diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il viaggio gratuito anche di quest'ultimo. ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 giugno 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 giugno 1983.

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. **45**.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, concernente: « Costituzione e funzionamento delle unità sanitarie locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **19** *del* 9 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, è così sostituito:

« Fermo restando il numero complessivo dei componenti dei comitati di gestione di cui all'art. 9, è consentito di derogare ai limiti di quattro, cinque e sei membri eletti fra i componenti dell'assemblea generale, rispettivamente previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 9. ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 giugno 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 *giugno* 1983.

(5891)

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1983, n. **46**.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 febbraio 1975, n. 28, 6 settembre 1979, n. 69, 5 giugno 1978, n. 23, 27 settembre 1978, n. 63, 6 settembre 1979, n. 71, 8 febbraio 1980, n. 12, 20 maggio 1980, n. 37, 2 giugno 1980, n. 47.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 18 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 12 ed alla lettera *b*) del terzo comma dell'art. 15, si farà luogo con decreto del presidente della giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti.

La procedura di cui al precedente comma si applica anche ai mutui agevolati di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 12 ed alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 17, della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 ».

Art. 2.

All'art. 10 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

« Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al precedente terzo comma si farà luogo con decreto del presidente della giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti ».

Art. 3.

All'art. 12 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, è aggiunto il seguente comma:

« Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al presente articolo si farà luogo con decreto del presidente della giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 71, è sostituito come segue:

« Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi si farà luogo con decreto del presidente della giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti ».

Art. 5.

All'art. 6 della legge regionale 8 febbraio 1980, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

« Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si farà luogo con decreto del presidente della giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti ».

Art. 6.

All'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

« Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si farà luogo con decreto del presidente della giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti ».

Art. 7.

All'art. 5 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

« Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si farà luogo con decreto del presidente della giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 giugno 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 *giugno* 1983.

(5892)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.